

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N.42-26260/2010

OGGETTO: Progetto: *Centro di stoccaggio conto terzi di rifiuti pericolosi e non*
Proponente: *Tazzetti SpA.*
Comune: *Volpiano (TO)*
Procedura: *Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Assoggettamento alla fase di valutazione di impatto ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 31/03/2010, la società Tazzetti SpA (di seguito denominata Tazzetti) con sede legale in Volpiano (TO), corso Europa 600/a, Partita IVA 08997550010, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Centro di stoccaggio conto terzi di rifiuti pericolosi e non*";
- il proponente ha inquadrato il progetto nella categoria progettuale n. 32 bis dell'allegato B2: *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*" della L.R. 40/98 e s.m.i.:
- il citato progetto è stato sottoposto alla Fase di Verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della L.R. 40/98;
- in data 22/04/2010 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 26/05/2010 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

Rilevato che:

Localizzazione e Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento è identificata con la denominazione "Particella 17" del sito di proprietà della Società ENI s.p.a. collocato a sud della Città di Volpiano;
- tale area è collocata nella parte nord/nord-est dell'impianto ENI e corrisponde alla ex area delle palazzine direzionali, del dopo lavoro e del capannone ex Agipgas;
- attualmente la Società Tazzetti s.p.a. svolge attività di commercializzazione di prodotti chimici e di fluidi refrigeranti;

Stato di progetto

- il progetto è finalizzato alla realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi conto terzi;
- i dati significativi del progetto possono essere così riassunti:
 - il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili dichiarato è pari a 3.928 t per una movimentazione giornaliera di 36 t/giorno di rifiuti pericolosi e di 19 t/giorno di rifiuti non pericolosi;
 - le operazioni di gestione rifiuti sono state individuate dal proponente in deposito preliminare (D15), ricondizionamento preliminare (D13) e raggruppamento preliminare (D14), con riferimento all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - si richiede che nelle operazioni D13 sia ricompresa la conversione volumetrica;
 - per i codici 160504, 160505, 060508 si richiede di ricomprendere la cernita nelle operazioni D13;
- si prevede di collocare i rifiuti ritirati in 11 piazzole definite e limitate:
 - all'interno del capannone
 - ✓ piazzole 1,5,6: liquidi a prevalente matrice organica, emulsioni oleose, oli contaminati o no da PCB;
 - all'esterno del capannone
 - ✓ piazzole 4a, 2, 2a (ovest del capannone): matrici inerti contaminate fortemente da idrocarburi o sostanze organiche solide/fangose palabili; fanghi provenienti da trattamento effluenti a prevalente matrice organica; solidi a matrice prevalente inorganica;
 - ✓ piazzole 7, 3a, 3, 6a, 4 (est del capannone): apparecchiature o contenitori ermetici per parti di apparecchiature; fanghi a prevalente matrice organica; soluzioni acquose inquinate o con sostanze organiche idrosolubili/disperse da acidi inorganici; matrice prevalente inorganica, fanghi da trattamento chimico fisico delle acque; contenitori a pressione contenenti residui di gas compressi o liquefatti, solidi a matrice prevalente inorganica;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota del Servizio Gestione Rifiuti della provincia di Torino;
- nota del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino
- nota del Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino;
- nota del Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità della provincia di Torino;
- nota del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino;
- e-mail dell'ARPA Piemonte;
- nota del Comune di Volpiano;
- nota del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino della Regione Piemonte;

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

dal punto di vista amministrativo

- sulla base dei dati desumibili dalla documentazione tecnica allegata al progetto approvato, l'impianto ricade nel campo di applicazione del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. in materia di IPPC: esso

ricade, infatti, nella categoria di cui al punto 5.1 allegato I al D.Lgs. sopra citato che fissa un valore soglia di 10 t/giorno;

- ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività dovrà, pertanto, essere conseguita l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., dimostrando la conformità dell'impianto alle migliori tecniche disponibili;
- l'impianto di stoccaggio ricade in aree di proprietà ENI S.p.a. che le ha concesse con contratto di locazione alla Tazzetti Fluids S.r.l.: dalla lettura del contratto la destinazione d'uso prevista è quella ad uso industriale per le attività di gestione di fluidi industriali, refrigeranti ed altri gas speciali; nella destinazione d'uso, quindi, pare non essere prevista l'attività di gestione rifiuti oggetto del procedimento;
- è necessario, pertanto, che la società provveda a modificare/integrare il contratto informando il proprietario dell'area circa l'intenzione di esercitare attività di gestione rifiuti da parte della Tazzetti S.p.a. e chiarire inoltre i rapporti con la Tazzetti Fluids s.r.l. che non risulta allo stato attuale locataria dell'immobile;

dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto d'intervento ricade in zona urbanistica denominata "TD3 – Impianti per il deposito e la distribuzione commerciale di prodotti petroliferi e gpl" ed è normata dall'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente che recita: "*Il P.R.G.C. individua in cartografia gli impianti a rischio adibiti a stoccaggio e distribuzione di GPL con sigle TD 1,2,3,4.....(omissis).....*"
 - a) *il rilascio delle concessioni di nuovo impianto deve essere valutato in coerenza con il Piano di Protezione Civile che tiene conto delle sinergie tra diversi fattori di pericolo e delle relative misure mitigative di compensazione;*
 - b) *non sono ammesse modifiche o nuove attività per lo smaltimento, trattamento o stoccaggio di rifiuti o residui che abbiano caratteristiche tossicologiche chimiche e fisiche analoghe a quelle delle sostanze classificate tossiche o altamente infiammabili ai sensi della direttiva 67/548/CEE e s.m.i.;*
- il predetto art. 34 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente, che prescrive le zone a rischio quali: le aree di danno, le aree di sicuro impatto ed i relativi vincoli in parte sopra richiamati, sono in fase di riesame attraverso l'elaborato del RIR (Rischio di incidente rilevante), quale allegato tecnico della VAS, relativa alla Variante Strutturale n. 13 al PRGC, in fase di redazione;
- lo stesso elaborato RIR in itinere, sta valutando anche la sussistenza ovvero la portata degli effetti ambientali significativi potenzialmente indotti da attività produttive interessate dalla presenza di sostanza pericolose, quali potrebbe risultare l'attività richiesta da Tazzetti, ai sensi della DGR n. 20-13359 del 22/02/2010;
- allo stato attuale l'attività è pertanto compatibile urbanisticamente con le previsioni di PRGC a condizione che i rifiuti trattati non siano sostanze classificate tossiche o molto tossiche e/o facilmente infiammabili ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28/04/1997 e non abbiano caratteristiche tossicologiche chimiche e fisiche analoghe a quelle delle sostanze classificate tossiche o altamente infiammabili ai sensi della direttiva 67/548/CEE e s.m.i.;
- l'attuale normativa presente sul sito potrebbe subire delle modifiche dopo l'approvazione del RIR, della relativa VAS e sua variante al PRGC, ai sensi della D.G.R. n. 20-13359 ad oggetto "*Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs 152/2006 e DGR n. 12-8931 del 09/06/2008)*";
- ai sensi della D.G.R. n.20-13359, "*l'assenza dell'Elaborato tecnico RIR [...] costituisce impedimento all'avvio procedurale di qualsiasi nuovo strumento urbanistico generale, sua variante e di procedure amministrative che concorrono a modificare la strumentazione urbanistica previgente (accordi di programma, strumenti urbanistici esecutivi in variante al Piano regolatore vigente, procedure di sportello unico, ecc.) per tutti i Comuni in cui sono*

presenti uno o più stabilimenti soggetti ai disposti del D.Lgs. 334/1999 [...]”.

- dagli atti e da quanto emerso in Conferenza si ritiene che sussistano tali condizioni:
 - nel comune di Volpiano, infatti, sono presenti ben 5 stabilimenti soggetti alla normativa “Seveso” dei quali fa parte la ENI;
 - non risulta ancora elaborato e approvato il documento RIR da parte del Comune di Volpiano;
 - il nuovo insediamento sembra richiedere Variante al PRGC perché l’area interessata è classificata come zona TD3 “impianti per il deposito e la distribuzione commerciale di prodotti petroliferi e Gpl” e quindi non sembra idonea per un impianto di stoccaggio rifiuti.
- da quanto sopra, si può dedurre che attualmente, condizione preliminare all’insediamento dell’attività sembra essere l’approvazione del RIR, che costituisce a sua volta Variante al PRGC, da parte del Comune di Volpiano;

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia e Rischio industriale

- si ritiene indispensabile la necessità di valutare la compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia - approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 - e con la Variante al P.T.C. - adottata con D.C.P. n. 198-332467 del 22/05/2007, attualmente in fase di salvaguardia e approvata dalla C.T.U. presso la Regione Piemonte nella seduta del 17/06/2010;
- con la variante sono stati adottati gli elaborati definitivi in materia di pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in recepimento dei disposti del d.m. 9 maggio 2001;
- la compatibilità dell’intervento, qualora l’attività si qualifichi come stabilimento soggetto ai disposti dell’articolo 6 del d.lgs.334/99, dovrà anche essere valutata alla luce del d.m. 9 maggio 2001 e della Variante al PTCP, che sta ultimando l’iter di approvazione da parte della Regione;
- a questo proposito il proponente dovrà presentare la relazione di compatibilità territoriale ed ambientale ai sensi della normativa di riferimento (DM 09/05/2001 e PTC Provinciale, per il quale la Variante citata in premessa ha introdotto requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante);
- fin da subito si vuole far osservare come la localizzazione dello stabilimento costituirà ovviamente vincolo all’insediamento, entro le aree di danno risultanti dall’analisi dei rischi definitiva, di categorie di elementi territoriali vulnerabili non ammesse ai sensi del DM 09/05/2001, nonché, entro l’area di esclusione definita dalla Variante medesima, di elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B.
- per quanto riguarda la compatibilità ambientale – sempre ai sensi della Variante al PTCP e quindi per quanto concerne il rischio incidenti rilevanti - sembra potersi ritenere, dalla cartografia di supporto della Variante stessa, che l’area prescelta sia in “zona gialla” cioè a rilevante vulnerabilità ambientale: va quindi valutata l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità previste dall’art.15.2 punti I, II, III della Variante (particolari combinazioni tra fattore di vulnerabilità e tipo di pericolo dello stabilimento). Per ora si può osservare che la presenza di falda con soggiacenza inferiore a 3 m costituisce uno degli elementi da tenere in maggiore considerazione;
- in caso invece di insediamento di stabilimento non soggetto ai disposti dell’articolo 6 del d.lgs.334/99, occorre anzitutto valutare se lo stabilimento “sottosoglia” rientra nei casi individuati dall’articolo 19 della citata Variante al PTCP e in questo caso osservarne gli adempimenti. In caso contrario, non è richiesta alcuna valutazione di compatibilità per quanto riguarda il rischio industriale: tuttavia, un successivo incremento delle quantità tale da ricadere nei disposti di cui all’articolo 6 costituirebbe insediamento di nuovo stabilimento, ai sensi della normativa “Seveso”, ivi inclusa la Variante al PTCP;

Vincoli territoriali ed ambientali

- parte dell'area oggetto d'intervento ricade nella fascia di inedificabilità dei 50 m dal Torrente Bendola, ai sensi dell'art. 53 delle NTA del PRGC vigente che prescrive: “ *nella fascia di rispetto del Torrente Bendola, del Rio San Giovanni e del Rio Valfornace esterni al perimetro del centro abitato è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali. Sono unicamente ammesse destinazioni per percorsi pedonali e ciclabili, piantagioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura e delle coltivazioni agricole, nonché attrezzature sportive collegate con i corsi d'acqua principali oltre agli interventi di cui all'art. 17 del RD n. 3267/23 ed opere di consolidamento*”;
- parte dell'impianto ricade in zona soggetta a tutela, ai sensi dell'art. 142, lettera c, del D.Lgs. 42/04, in quanto risulta compreso all'interno della fascia di 150 m dalle sponde del Torrente Bendola, corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche previsti dal R.D. 1775/33 e s.m.i.; dovrà pertanto essere rilasciata autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 159 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.;

*dal punto di vista **progettuale e tecnico**:*

- i parametri da determinare in sede di omologa vanno ampliati, prevedendo una caratterizzazione completa del rifiuto;

Quantitativi massimi stoccabili

- il proponente ha riportato l'indicazione dei quantitativi massimi stoccabili in ciascuna area in tonnellate indicando la densità dei rifiuti, dalla quale possono desumersi i quantitativi in metri cubi;
- dalla lettura della documentazione pare che i quantitativi massimi stoccabili siano stati calcolati effettuando alcune approssimazioni che potrebbero sovrastimare la reale capacità di stoccaggio;
- si ritiene necessario che i quantitativi proposti vengano debitamente giustificati in considerazione delle diverse tipologie di contenitori e della garanzia di ispezionabilità e di agevole movimentazione;
- si ritiene opportuno evidenziare che, a meno di uno sviluppo attuato tramite l'acquisizione di altre aree, i quantitativi chiesti in stoccaggio sembrano già in questo progetto corrispondere al massimo quantitativo attuabile;

Tipologia di contenitori

- il proponente non prevede di realizzare strutture fisse per lo stoccaggio dei rifiuti ma unicamente contenitori mobili di varia tipologia;
- la presenza di numerosi contenitori mobili aumenta il rischio di rotture e fuoriuscite di liquidi durante la movimentazione e non consente una stima immediata dei quantitativi stoccati, soprattutto in considerazione dei limiti autoimposti dal proponente nelle prime fasi di esercizio;
- tenendo conto dei seguenti aspetti, si ritiene che la migliore tecnica disponibile per lo stoccaggio di tali tipologie sia l'utilizzo di strutture fisse;
 - i BRef comunitari individuano come BAT lo stoccaggio di rifiuti liquidi in serbatoi dotati di sistemi di captazione e trattamento degli sfiati;
 - la Società ha richiesto di effettuare accorpamenti e miscelazioni anche su rifiuti liquidi, per ottimizzare la successiva fase di trasporto;
 - per alcune specifiche tipologie di rifiuti (oli usati ed emulsioni), esiste apposita norma tecnica di riferimento che prevede per un quantitativo superiore a 500l, l'utilizzo di serbatoi fissi;

Disposizione dei rifiuti nelle aree di stoccaggio

- si nutrono delle perplessità in merito allo stoccaggio all'esterno delle seguenti tipologie di rifiuti:
 - fanghi di varia origine, dal momento che i documenti di riferimento individuano come BAT lo stoccaggio in ambiente chiuso per evitare la generazione di emissioni odorigene;
 - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e batterie, in quanto lo stoccaggio va attuato in modo tale da non compromettere il successivo recupero e da non comportare rischi per l'ambiente;

Presidi di abbattimento delle emissioni in atmosfera

- nella documentazione tecnica sono presenti informazioni contraddittorie in merito alle emissioni originate dall'attività: non è chiaro dove vengono effettuate le operazioni di adeguamento volumetrico (più in generale non è stata fornita una planimetria dettagliata dell'impianto proposto);
- la procedura di travaso dei rifiuti liquidi presentata (sistema con ricircolo dell'aria a ciclo chiuso) è applicabile esclusivamente per i fusti a doppio tappo; si ritiene necessario che venga descritta la modalità di travaso dei rifiuti liquidi contenuti in recipienti di diversa fattura, prevedendo un sistema di aspirazione;
- analogamente va definita la procedura di miscelazione ed accorpamento dei rifiuti solidi (prevista in progetto), individuando anche l'area, le strutture ed il sistema di aspirazione relativi;

dal punto di vista ambientale:

- il progetto si colloca in un'ipotesi di sviluppo della divisione ambiente della Tazzetti S.p.a. e verrebbe attuato su più fasi, riportate nel dettaglio a pag. 9 della relazione tecnica progettuale;
- tali fasi si differenziano sostanzialmente in diverse modalità di gestione dei rifiuti, con aumento dei quantitativi e del tipo di operazioni di gestionee corrispondono a differenti inquadramenti normativi (necessità o meno di CPI, superamento o meno dei limiti imposti per le aziende in notifica della normativa grandi rischi);
- si ritiene indispensabile che venga chiarito a quale delle fasi il progetto preliminare fa riferimento: in assenza di precise indicazioni in merito le ricadute dell'impianto vanno relazionate alla situazione più gravosa;

Certificato Prevenzione Incendi

- in merito alla possibilità di gestire l'impianto, in una prima fase, in assenza del certificato prevenzione incendi, si nutrono forti perplessità in quanto tra le tipologie di rifiuti sono presenti numerose tipologie di rifiuti infiammabili (oli anche contaminati, solventi e altri materiali combustibili di varia natura);
- i quantitativi di rifiuti così come suddivisi nella tabella di pag 49 della relazione tecnica progettuale prevedono ad esempio circa 261 t di oli e 201 t di emulsioni oleose a fronte di un quantitativo massimo stoccabile senza necessità di CPI pari a 1t circa (voce 17 allegato al DM del 16/2/1982);
- non è chiaro come venga garantito il rispetto di tali limiti da parte della Società, dal momento che i rifiuti stoccati possono essere molto variabili in termini qualitativi, pur appartenendo allo stesso codice CER;
- al fine di garantire la sicurezza dell'impianto in ogni fase, si ritiene che il Certificato Prevenzione Incendi debba essere acquisito preventivamente all'esercizio e relazionato al carico incendio più gravoso; l'area è infatti ubicata in prossimità di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante che stocca notevoli quantità di prodotti petroliferi tra cui benzine e Gpl;

Rischio Industriale

- analoghe considerazioni possono svolgersi per quanto riguarda l'assoggettabilità dell'impianto

alla normativa in materia di grandi rischi;

- nello stabilimento è prevista la presenza di ben 382 codici CER, alcuni dei quali possono costituire sostanze o preparati pericolosi in base al d.lgs.334/99;
- al momento non si è in grado, in base alla documentazione fornita, di conoscere nel dettaglio le sostanze pericolose ai sensi della normativa “Seveso” e non si è in grado di stabilire se lo stabilimento sarà a pericolo tossico, energetico o ambientale;
- si sottolinea, essendo l’assoggettamento alla normativa “Seveso” un elemento tutt’altro che secondario in un’istruttoria di VIA che il proponente dovrà documentare con un adeguato studio di approfondimento il quadro risultante dalla trasposizione dei numerosi codici CER richiesti con le caratteristiche di pericolo ad essi potenzialmente afferibili, così da rendere certa l’applicabilità del d.lgs.334/99, attualmente dichiarata; si ritiene opportuno stabilire da subito le massime quantità detenibili in base alla superficie disponibile, considerato che il proponente prevede, dopo lo stoccaggio iniziale quantificato in 3928 t, un incremento non definito in fasi temporali successive;
- si dovrà in ogni caso presentare l’analisi dei rischi, che è obbligatoria per ogni stabilimento anche “sottosoglia” che rientri nell’articolo 5 comma 2 del d.lgs.334/99;
- il sito, inoltre, si trova in prossimità dello stabilimento ENI di Volpiano soggetto all’art.8 del D.Lgs.334/99: l’interazione dei due stabilimenti in termini di effetti domino dei potenziali scenari incidentali appare dunque importante ai fini della valutazione in oggetto;
- sarà necessario approfondire l’interazione tra i due stabilimenti, che è stata comunque esclusa dal proponente durante la Conferenza; come criterio generale, anche al fine di predisporre efficaci procedure di emergenza coordinate con ENI e armonizzate con il Piano di Emergenza Esterno emanato dal Prefetto, buona norma sarebbe localizzare gli impianti e stoccaggi che costituiscono centri di pericolo in posizione tale che le aree di danno dei relativi eventi incidentali non interferiscano con quelle della ENI, quantomeno in modo tale che possano escludersi effetti domino prevedibili; da un primo esame, le aree prescelte risultano a una distanza di circa 70 m dal serbatoio di gasolio n.101 dell’ENI (50.000 mc) e di circa 280 m dal serbatoio di benzina n.105 dell’ENI (80.000 mc);
- il nuovo impianto dovrà essere valutato in coerenza con il Piano di Protezione Civile, che tiene conto delle sinergie tra diversi fattori delle sinergie tra diversi fattori di pericolo e delle relative misure mitigative di compensazione; occorrerà evitare comunque flussi di utenza o aggregazioni di persone tali da interferire con le misure di pianificazione dell’emergenza con particolare riferimento all’impegno delle strutture viabilistiche in situazioni di criticità;

Acque superficiali e sotterranee

- un aspetto significativo del sito è la vulnerabilità dell’acquifero sotterraneo la cui soggiacenza è inferiore a 2 m e la possibile interferenza dell’area rispetto a dinamiche di acque superficiali; l’area è infatti inserita nella Classe IIb2 di pericolosità geomorfologica: “*aree caratterizzate da soggiacenza ridotta e/o potenzialmente soggetta a modesti allagamenti*” (Circolare P.G.R. del 08/05/1996 n. 7/LAP);
- gli interventi in questi settori, come evidenziano le note della carta, “*andranno corredati da una relazione geologico-tecnica che verifichi le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, la soggiacenza della falda e le oscillazioni della stessa, le situazioni di ristagno idrico superficiale, il rischio derivante da eventi alluvionali e l’interferenza delle opere sulle acque di laminazione*”;
- nella relazione tecnica si fa riferimento ad alcune misure di protezione contro il rischio di esondazione; la soluzione proposta per ridurre i rischi, ovvero l’utilizzo di golfari per ancorare i contenitori al suolo, sembra piuttosto difficile da praticare, soprattutto in condizioni di emergenza e per un elevato numero di contenitori come quello proposto;
- esaminata la documentazione presentata dall’azienda si rileva una trattazione abbastanza superficiale della questione scarichi e della gestione delle acque meteoriche; l’azienda dichiara di non avere scarichi industriali ma non è chiaro tuttavia come vengano gestiti i reflui di

lavaggio (da quale fase derivano, dove viene svolta tale attività) che sembrano convogliati ad un impianto di trattamento esistente a biodischi, cui confluirebbero anche le acque meteoriche;

- si ritiene pertanto utile segnalare la necessità, per una valutazione compiuta delle modalità d'uso e di scarico delle acque, un approfondimento in merito alle fonti di approvvigionamento idrico, all'uso dell'acqua presso il sito, alle modalità di gestione delle acque reflue (domestiche ed industriali) e alla regimazione delle acque meteoriche secondo i disposti del D.P.G.R. 1/R;
- si ritiene utile riportare alcune considerazioni delle quali il proponente dovrà tener conto nella progettazione definitiva:
 - si ritiene necessario che vengano chiariti gli aspetti legati alla gestione delle acque relazionandoli alla qualità del corpo recettore: nello studio preliminare ambientale vengono fornite molte indicazioni in merito alla qualità del corpo recettore ma non viene valutato in che modo l'attività oggetto di richiesta possa incidere o meno sulla qualità delle acque superficiali;
 - l'intervento in progetto è inserito nell'area complessiva dell'attività dell'Azienda Eni pertanto è necessario acquisire una carta di dettaglio che collochi l'insediamento in questione nell'area indicata con particolare riferimento alle modalità utilizzate per l'allontanamento degli scarichi e delle acque meteoriche che parrebbe isolato rispetto a quello della citata Azienda ENI;
 - valutare l'idoneità del sistema di trattamento rispetto ai reflui che verrebbero veicolati; si ritiene opportuno sottolineare, inoltre, che la tecnologia a biodischi presenta delle oggettive difficoltà operative, soprattutto in presenza di inquinanti inorganici ed un carico organico limitato e non è contemplata tra le BAT;
 - per quanto riguarda lo scarico dei reflui domestici si segnala che agli atti della Provincia non risulta alcuna autorizzazione in capo alla Tazzetti s.p.a.; tale provvedimento dovrebbe essere stato richiesto e rilasciato dal Comune di Volpiano in quanto l'attività svolta dalla Ditta nel sito ad oggi è di natura commerciale e pertanto, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 48/93, il rilascio del provvedimento è di competenza comunale; tale autorizzazione dovrà comunque essere rivista e nuovamente rilasciata dall'Amministrazione Provinciale in considerazione della nuova attività che l'azienda andrà a svolgere nel sito e della diversa organizzazione dell'area;
 - in merito alle modalità di regimazione delle acque meteoriche, al fine della successiva presentazione del piano previsto dal D.P.G.R. 1/R, si sottolinea la necessità di valutare in modo approfondito le modalità di contenimento e trattamento delle acque meteoriche prima dell'immissione in acque superficiali e di definire procedure d'intervento dettagliate in caso di eventi accidentali;
 - per quanto riguarda l'inserimento dell'intervento in questione e le indicazioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) si precisa che il Torrente Bendola è ricompreso nell'area idrografica, del Torrente Malone e nel programma di misure previste dal P.T.A. in tale area idrografica, si rileva che al punto 11.3 (interventi strutturali-di infrastrutturazione) è indicato come significativo per le finalità del Piano "l'allacciamento dell'insediamento industriale di Volpiano alla pubblica fognatura"; pertanto si rende opportuno richiedere all'azienda di valutare la possibilità di allacciare i propri scarichi e le acque di prima pioggia alla pubblica fognatura o in ogni caso prevedere l'idonea predisposizione nell'ambito della progettazione;
- si rammenta che qualunque scarico o immissione in acque superficiali è soggetta a nulla-osta a fini idraulici che, nel caso specifico, dovrà essere richiesta al Servizio Opere Pubbliche della Regione Piemonte;
- a tal proposito, ai fini dell'espressione di parere ai sensi del RD 523/1904 è necessario acquisire:
 - una verifica di compatibilità idraulica dell'area interessata dall'intervento, considerando la rete idrografica prossima al sito;
 - un elaborato grafico sullo stato attuale e di progetto debitamente quotato, comprendente

anche il rapporto con i corsi d'acqua interferenti;

- particolari degli scarichi previsti nell'ambito dello stesso corso d'acqua, definendo quelli da realizzare ex novo e quelli preesistenti;

Procedimento di bonifica

- quota parte del deposito ENI, in cui è inserita la particella occupata dalla Tazzetti, è oggetto di un progetto di Messa in Sicurezza Operativa che segue un Progetto Definitivo di Bonifica;
- risulta necessario evidenziare con maggiore chiarezza le non interazioni fra le opere previste nel progetto proposto e le opere a servizio della messa in sicurezza operativa;

Emissioni in atmosfera

- nello specifico tale progetto, pur contenendo un dettagliato studio in materia di "caratterizzazione della qualità dell'aria e meteo-climatica dell'area in esame", rimanda a fasi successive la decisione di prevedere o meno il convogliamento all'esterno di potenziali sostanze inquinanti aeriformi, provenienti dalla propria attività di "riconfezionamento";
- la società dichiara di non avere punti di emissione in quanto le attività di travaso dei contenitori, vengono effettuate a ciclo chiuso: tuttavia nella relazione tecnica si fa riferimento ad un sistema di trattamento a carboni attivi a servizio delle aree di miscelazione; si ritiene necessario che venga chiarito anche questo aspetto, definendo in modo dettagliato la funzione del sistema nonché il suo dimensionamento;
- non viene fatta menzione nemmeno delle misure da mettersi in atto, per evitare emissioni diffuse di sostanze potenzialmente inquinanti in ambiente di lavoro;
- in particolare occorre approfondire le modalità operative nello svolgimento di attività quali: la riduzione volumetrica dei rifiuti in genere e lo stoccaggio / recupero di rifiuti contenenti CFC, HCFC e HFC;
- mancano quindi, in questa fase del procedimento, i presupposti per valutare l'impatto sulla matrice aria da parte dell'impianto in questione, sia a livello di emissioni convogliate, sia diffuse e/o in convogliabili e per fornire indicazioni, seppur di massima, ai fini della tutela della stessa matrice aria.
- è necessaria pertanto uno studio previsionale della formazione di emissioni in atmosfera di potenziali sostanze inquinanti; a questo proposito si suggerisce di fornire le indicazioni previste dal modello Mod.Em., approvato con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009, e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo: <http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/index>;

Rumore

- non è stata presentata la relazione di impatto acustico previsionale ai sensi della L. n. 447/95; la documentazione deve recepire quanto contenuto nella D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004, recante i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" di cui all'art. 3, comma 3, lett.c) e all'art. 10 della L.R. 25/10/2000;

Ritenuto che:

- la documentazione presentata per la fase di verifica, seppur per alcuni aspetti generali molto dettagliata, non risulta esaustiva in relazione alle problematiche riscontrate, in quanto non approfondisce tutti gli elementi di criticità ambientali e progettuali precedentemente richiamati;
- con i dati e le informazioni in possesso non è possibile fare valutazioni sito-specifiche e verificare quali sono gli impatti sul territorio;
- sia necessario assoggettare il progetto in esame alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.;
- l'assoggettamento del progetto alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale consentirebbe l'approfondimento delle numerose problematiche di tipo territoriale/ambientale che solo in parte possono essere adeguatamente risolte nell'istruttoria per il rilascio dell'AIA;

- il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale dovranno necessariamente tenere conto delle problematiche indicate in precedenza nel presente atto;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

DETERMINA

1. **di assoggettare**, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, il progetto " *Centro di stoccaggio conto terzi di rifiuti pericolosi e non* " presentato dalla società società Tazzetti SpA con sede legale in Volpiano (TO), corso Europa 600/a, Partita IVA 08997550010, alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità evidenziati; il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale dovranno contenere un adeguato riscontro a quanto esposto in narrativa, che si intende interamente richiamato nel presente dispositivo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data:06/07/2010

SC

La Dirigente del Servizio
F.to in originale
dott.ssa Paola Molina